



COMUNE DI CASTELVETRANO

PROVINCIA DI TRAPANI

V° Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI IN APPLICAZIONE
DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N° 446**

Approvato con delib. di C.C. n° 28 del 25-03-1999



COMUNE DI CASTELVETRANO

PROVINCIA DI TRAPANI

V° Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

SOMMARIO

ART. DESCRIZIONE

TITOLO I

Disposizioni Generali

1. Oggetto e scopo del regolamento.
2. Limiti alla potestà regolamentare.

TITOLO II

Entrate Comunali

3. Individuazione delle entrate.
4. Regolamenti per tipologie di entrate.
5. Aliquote, tariffe e prezzi.
6. Agevolazioni, riduzioni ed Esenzioni.

TITOLO III

Gestione delle Entrate

7. Soggetti responsabili delle entrate.
8. Attività di verifica e di controllo.
9. Poteri ispettivi.
10. Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.
11. Sanzioni.

TITOLO IV

Attività di riscossione

12. Forme di riscossione
13. Formazione dei ruoli

TITOLO V

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

- 14 Tutela giudiziaria
- 15 Autotutela.
- 16 Accertamento con adesione.

TITOLO VI

Disposizione transitorie e finali

- 17. Disposizioni finali.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni così come recepita in Sicilia dalla L.R. 48/91 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

ARTICOLO 2

LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II

Entrate comunali

ARTICOLO 3

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi Comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ARTICOLO 4

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al ministero delle finanze entro 30 gg. dell'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.

ARTICOLO 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza fermo restando le disposizioni previsti dal D.Lgs 77/95 e successive modifiche nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

ARTICOLO 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni con apposito regolamento, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di legge vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione dalla previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III

Gestione delle Finanze

ARTICOLO 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono ai responsabili dei singoli servizi che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

ARTICOLO 8

Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti,

dichiarazioni, denunce comunicazioni, in generale , di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. 7 e 13. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il Funzionario quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascun entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuali dalla giunta comunale in sede di approvazione del Peg ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ARTICOLO 9

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento dell'attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ARTICOLO 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento sanzionatorio, dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata a/r.

ARTICOLO 11

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono graduate con la delibera di giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti in apposito regolamento.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'Amministrazione, il Funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

TITOLO IV

Attività di riscossione

ARTICOLO 12

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene ordinariamente, attraverso la procedura prevista con D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 43/88.
2. A tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del D.P.R. 43/88.
3. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nelle legge 639/1910.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purchè il Funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

ARTICOLO 13

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di legge, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

TITOLO V

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

ARTICOLO 14

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

ARTICOLO 15

Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del dirigente o della persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) Grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) Valore della lite;
 - c) Costo della difesa;
 - d) Costo della soccombenza;
 - e) Costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di :
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza di requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ARTICOLO 16

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 17

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.